



COMUNE DI TURATE

Provincia di Como

MEMORANDUM ALBO GESTORI AMBIENTALI

Con la presente comunicazione si riassumono le principali informazioni per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la Cat. 2BIS – Trasporto dei propri rifiuti (produttori iniziali).

Premessa

Si precisa che per la cat. 2BIS **NON** deve essere presentata garanzia finanziaria (fidejussione) e **NON** è necessario per la ditta incaricare un RESPONSABILE TECNICO per l'attività di trasporto rifiuti.

Chi deve iscriversi

L'iscrizione all'attività di **trasporto dei rifiuti autoprodotti** è inquadrata dal Regolamento dell'Albo Gestori Ambientali all'articolo 8, comma 1b del D.M. n.120/2014.

Devono iscriversi nella Categoria 2/bis dell'Albo Gestori Ambientali i seguenti soggetti:

- **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- **produttori iniziali di rifiuti pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti.

Per "**produttore iniziale**" si intende **l'impresa/l'ente la cui attività ha prodotto il rifiuto**: è necessario che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa produttrice dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art.183, c.8). Il trasporto deve quindi costituire una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

ISCRIZIONE

Requisiti

Per l'iscrizione alla Categoria 2/bis è necessario solamente che il **titolare** (nel caso di impresa individuale) o i **legali rappresentanti** (in tutti gli altri casi) siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione Europea o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che lo Stato estero riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
 - condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
 - condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
- non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
- non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo.

In termini generali la ditta che intende iscriversi alla cat. 2BIS deve avere la seguente documentazione dalla quale desumere le informazioni per l'iscrizione:

- Visura camerale aggiornata;
- Copia carta identità e codice fiscale di ogni legale rappresentante/titolare;
- Copia carta di circolazione dei mezzi di proprietà o in disponibilità, e relativa licenza al trasporto (conto terzi o conto proprio).

Portale da utilizzare

L'iscrizione all'Albo avviene sulla base di apposita comunicazione ed autocertificazioni da presentare alla Sezione regionale o provinciale competente utilizzando l'applicativo telematico ministeriale AGEST (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Login>).

Allegati alla domanda

- **Copia della carta di circolazione** o altra documentazione (contratto di locazione, comodato, locazione finanziaria, ecc.) che comprovi la piena ed esclusiva disponibilità del veicolo da parte dell'impresa.

Compilazione della domanda

Nella domanda l'impresa deve indicare, a pena di improcedibilità o di sospensione dell'istruttoria o di diniego parziale dell'iscrizione:

- **Attività** – le attività dichiarate al Registro Imprese, che generano i rifiuti per i quali si chiede autorizzazione al trasporto come produttori iniziali;
- **Rifiuti** - la natura (i codici EER) e le caratteristiche dei rifiuti che si intendono trasportare. Per una corretta individuazione dei codici EER da attribuire ai rifiuti è necessario consultare l'elenco europeo dei EER, (Allegato D degli Allegati alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.): nell'introduzione è indicata la procedura che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista;
- **Veicoli** - l'inserimento dei dati dei veicoli per il trasporto dei rifiuti dovrà sempre essere accompagnato da carta di circolazione e altra documentazione per la verifica della piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa come da Circolari n. 345/2015 e n. 995/2013.

Durata di validità

L'iscrizione è valida per 10 anni.

Tuttavia, ogni modifica, specialmente quelle legate ai mezzi iscritti (reimmatricolazione, vendita, acquisti nuovo mezzo) che interesserà tale autorizzazione, dovrà essere comunicata, così da procedere con l'aggiornamento dell'autorizzazione in essere.

Costi

Per presentare domanda di iscrizione dovranno essere sostenuti i seguenti costi:

DIRITTI CAMERALI: € 10,00.

IMPOSTA DI BOLLO: € 16,00 per la domanda di iscrizione e € 16,00 per il provvedimento di iscrizione.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA: € 168,00.

Diritto annuale

L'impresa è tenuta al pagamento del **diritto annuale** (riferendosi alla normativa oggi in vigore, la scadenza per il pagamento è il 30 APRILE di ogni anno per un importo pari a € 50,00).

Il **mancato pagamento** del diritto annuale comporta la **sospensione** dell'iscrizione all'Albo. Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa.

La sospensione decorre dalla data in cui l'impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica certificata.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni.